



***“D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/2009
T.U. in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro”***

dott. G. Giusti
RSPP ASL 5 - Spezzino



LA LEGGE N. 123/2007

art. 1

Principi e criteri direttivi generali della delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (entro il 25 maggio 2008).

artt. 2 – 12

Disposizioni immediatamente cogenti per rendere più sicuro e salubre il lavoro e ridurre significativamente il numero degli infortuni.

***D. Lgs. 81 /2008 T.U.
... 306 articoli & 51 Allegati ...***

- **TITOLO I - Principi comuni**
- **TITOLO II - Luoghi di lavoro**
- **TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI**
- **TITOLO IV - Cantieri temporanei e mobili**
- **TITOLO V - Segnaletica di sicurezza**
- **TITOLO VI - Movimentazione manuale dei carichi**
- **TITOLO VII - Uso di attrezzature munite di videoterminali**
- **TITOLO VIII - Agenti fisici**
- **TITOLO IX - Sostanze pericolose**
- **TITOLO X - Esposizione da agenti biologici**
- **TITOLO XI – Protezione da atmosfere esplosive**
- **TITOLO XII - Disposizioni in materia penale e di p.penale**
- **TITOLO XIII - Disposizioni finali**



Principi comuni

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Sistema istituzionale

Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- **Sezione I** – Misure di tutela e obblighi
- **Sezione II** – Valutazione dei rischi
- **Sezione III** – Servizio di prevenzione e protezione
- **Sezione IV** – Formazione, informazione e addestramento
- **Sezione V** – Sorveglianza sanitaria
- **Sezione VI** – Gestione delle emergenze
- **Sezione VII** – Consultazione e partecipazione dei RLS
- **Sezione VIII** – Documentazione ... e statistiche ...

Capo IV - Disposizioni penali

- **Sezione I** – Sanzioni
- **Sezione II** – Disposizioni in materia di processo penale



Principali elementi:

- Conferma del sistema relazionale introdotto dal DLgs.626/94 per la gestione aziendale della sicurezza
- Conferma della generalizzazione della prassi:
 - valutazione,
 - eliminazione/riduzione del rischio,
 - controllo sanitario,
 - formazione / informazione.
- Attenzione ai rischi di interferenza e rilievo giuridico all'equazione "lavoro irregolare = lavoro insicuro" sulla falsariga della legge 123/2007



Abrogazioni

- DPR 27 aprile 1955, n. 547
- DPR 7 gennaio 1956 n. 164
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 (***eccetto l'articolo 64***)
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- DLgs.14 agosto 1996, n. 493
- DLgs.14 agosto 1996, n. 494
- DLgs.19 agosto 2005, n. 187
- L. 5 agosto 2006 n. 248 (*solo l'art. 36-bis, commi 1 e 2*)
- L. 3 agosto 2007, n. 123 (*solo gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7*)
- **ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e salute sul lavoro incompatibile con il Testo Unico**

Organizzazione e Partecipazione


7



Servizio di Prevenzione e Protezione

Insieme di persone, sistemi e mezzi, interni e/o esterni all'Azienda finalizzati alla prevenzione e protezione dei rischi professionali all'interno dell'Azienda:

Datore di Lavoro;
Responsabile SPP;
Medico Competente;
Rappresentante Lavoratori S.



Nell'ordine gerarchico delle responsabilità troviamo:

Dirigente: lavoratore che con la sua attività influisce sull'intera azienda o su un ramo rilevante della stessa;

Preposto: colui che sovrintende al lavoro degli altri; generalmente un lavoratore specializzato (es. Capo Sala);

Lavoratore: comunque sono responsabili in materia di sicurezza;



Campo di applicazione – capo I

A) Sotto il profilo oggettivo

- ✓ **Tutti i settori di attività**, privati e pubblici
- ✓ **Tutte le tipologie di rischio** (*art. 3, comma 1*)

B) Sotto il profilo soggettivo ⇒ **Tutti i lavoratori e le lavoratrici**, subordinati e autonomi, ed i soggetti equiparati (*art. 3, comma 4*)

☞ **Lavoratore** (*art. 2, comma 1, lett. a*): persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione

☞ **Soggetti equiparati**: soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto; associati in partecipazione; soggetti in tirocinio formativo; partecipanti a corsi di formazione professionale; volontari



I nuovi obblighi rispetto al D.Lgs 626/1994 (art. 18):

- ✓ adempiere agli obblighi di informazione e formazione anche nei confronti di dirigenti e preposti
 - ✓ *consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR*
 - ✓ elaborare il **DUVRI** e consegnarne tempestivamente copia al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione
- nell'ambito di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita **tessera di riconoscimento**
- ✓ comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS
 - ✓ vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica **senza il prescritto giudizio di idoneità**

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Modalità di effettuazione della valutazione rischi (art. 29)

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR:

- in **collaborazione** con il **RSPP** e il **medico competente**
- **previa consultazione** del **RLS**

Rielaborazione → la valutazione rischi e il DVR debbono essere rielaborati (e le relative misure aggiornate).

- ✓ ...se **modifiche del processo produttivo** o della **organizzazione del lavoro** **significative** ai fini della salute e della sicurezza
- ✓ **in relazione al grado di evoluzione della tecnica**
- ✓ **a seguito di infortuni significativi;**
- ✓ **se i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità**



Obblighi - Informazione e Formazione

Informazione (art. 36) → 2 precisazioni innovative:

- ✓ il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze
- ✓ ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo

Formazione dei lavoratori: contenuti (art. 37, comma 1) → la formazione dei lavoratori deve essere sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche e concernere, in particolare, i rischi (riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure) caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda nonché i rischi specifici

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori saranno definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, entro 12 mesi ... (art. 37, comma 2)



Formazione dei lavoratori: quando va erogata (art. 37, comma 4) → è confermato che la formazione dei lavoratori e, ove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire in occasione:

- ✓ della costituzione del rapporto di lavoro **o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro**
- ✓ del trasferimento o cambiamento di mansioni
- ✓ della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione dei lavoratori (e dei RLS) deve essere **periodicamente ripetuta** in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

Riassumendo.....

1. Nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) in possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme
2. Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (pronto soccorso – antincendio) e formazione specifica
3. Nomina del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
4. Elezione/designazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o esterno all'azienda (RLS o RLS-T)

Principali adempimenti...

5. Valutazione dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione o dell'Autocertificazione
6. Adozione delle misure di protezione collettiva (tecniche, organizzative, procedurali) per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza
7. Fornitura dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI)
8. Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell'attività lavorativa e le relative misure di prevenzione
9. Effettuazione visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
10. Predisposizione del piano di emergenza



(D.Lgs.81/2008 - art. 2 - Definizioni)

IL DATORE DI LAVORO

- Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
- Colui che ha i poteri decisionali e di spesa

(Es. AUSL = Dir. Generale / o Dirigente che abbia non solo autonomia funzionale, ma anche di spesa)





Misure generali di tutela T.U. 81/2008

- a) valutazione dei Rischi e stesura del relativo Documento (non delegabile);
- b) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'Azienda;
- c) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove non è possibile, la loro riduzione al minimo;
- d) rispetto dei principi ergonomici nella progettazione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione anche per attenuare il lavoro ripetitivo;
- e) riduzione dei rischi alla fonte;
- f) sostituzione di ciò che è pericoloso con quello che non lo è;
- g) la limitazione al minimo dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato di agenti chimici, biologici all'interno degli ambienti di lavoro;
- i) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
- l) Il controllo sanitario dei lavoratori;



- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari relativi alla sua persona e la destinazione ad altro incarico;
- l'informazione e la formazione adeguata per i lavoratori;
- L'informazione e la formazione adeguata per dirigenti e preposti;
- l'informazione e la formazione adeguata per i RLS;
- Le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- La partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- La partecipazione e consultazione dei RLS;
- La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buona prassi;
- Le misure di emergenza da adottare in caso di primo soccorso di lotta antincendio;
- L'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- z) La regolare manutenzione di attrezzature, impianti e ambienti di lavoro;



IL DIRIGENTE



Attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

(nell'ambito dell'incarico conferitogli)

Es.: Direttore Sanitario P.O., Dirigente U.O., Dir. distretto, etc.



E' anche il destinatario di alcuni obblighi riguardanti la sicurezza.

Congiuntamente al D. di L. deve, tra l' altro :

Art. 18 – lettera i)

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Art. 18 – lettera l)

Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. **36 - 37 (278 - R. Biol.)**



Il Servizio di Prevenzione e Protezione

- ✓ La designazione del RSPP è un obbligo indelegabile del datore di lavoro (*art. 17*), previa consultazione del RLS (*art. 50, comma 1, lett. c*)
- ✓ il RSPP “coordina” il Servizio e “risponde” al datore di lavoro (*art. 2, comma 1, lett. f*)
- ✓ non più previsto l’obbligo di comunicare nome e curriculum del RSPP alla ASL ed alla DPL competenti per territorio



Art. 278 - comma 1 - Esposizione ad agenti biologici

OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL D. di L.

Il D. di L. fornisce informazioni ed istruzioni, in particolare:

- a) Rischi dovuti agli agenti biologici utilizzati
- b) Le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione
- c) Le misure igieniche da osservare
- d) La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi, e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego
- e) Le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4)
- f) Il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze



IL PREPOSTO



Sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Di norma sono i Coordinatori Sanitari, Tecnici, Amministrativi, etc.

Nello specifico, collabora con il Dirigente nelle attività di informazione, formazione e addestramento



Tra l' altro deve:

Art. 19 – comma 1, lettera b):

Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Art. 19 – comma 1, lettera d:)

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

IL LAVORATORE !





(D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni)



Persona che ... svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro

(pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione)



Ad es., nella nostra Azienda è anche:


- l'allievo
- il volontario
- il soggetto beneficiario di tirocini formativi
- il partecipante a corsi di formazione professionale

*(nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature, videotermini,
agenti chimici, fisici, biologici ...)*





(D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni)



IL MEDICO COMPETENTE

Collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed
è nominato dallo stesso per effettuare la

sorveglianza sanitaria



I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

*Organismi della prevenzione
(D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni)*

Persone elette o designate
per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza
durante il lavoro





DEFINIZIONI

Pericolo, Rischio, danno & prevenzione

PERICOLO

proprietà o qualità intrinseca di una entità avente il potenziale di causare danni.

RISCHIO

probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivanti dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

PERICOLO = FATTORE DI RISCHIO



SALUTE

lo stato di salute è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in base al benessere fisico, psichico e sociale

DANNO

la perdita di qualsiasi elemento che contribuisca alla conservazione delle salute

PREVENZIONE

il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente di lavoro



In ogni attività lavorativa sono presenti dei *pericoli* legati alle caratteristiche degli ambienti, ai macchinari, attrezzature e prodotti chimici, agli impianti, al tipo di attività, ai metodi di lavoro etc.

Questi *pericoli* possono, con *probabilità* più o meno elevata provocare *danni*, più o meno gravi, ai lavoratori.


A seconda della *probabilità* che un certo *danno* si verifichi possiamo dire di essere in presenza di un *rischio* più o meno elevato

$$\text{RISCHIO} = \text{PROBABILITA}' \times \text{DANNO} \quad (R = P \times D)$$

Pensiamo all'incendio: la probabilità che si sviluppi un incendio è bassa, ma i danni che può provocare sono elevati;

Un urto è certamente più frequente ma i danni che comporta sono certamente inferiori;

Valutare i rischi è un obbligo del Datore di Lavoro ma TUTTI devono sentirsi coinvolti in questa attività: le SEGNALAZIONI dei LAVORATORI sono preziose per ridurre un rischio o prevenire un infortunio!!!





RISCHI PER LA SICUREZZA E L'INCOLUMITA' FISICA

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.)

RISCHI IGIENICO AMBIENTALI

I rischi igienico ambientali per la salute dei lavoratori, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di agenti inquinanti ambientali, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione degli addetti.

RISCHI TRASVERSALI

Questi rischi sono essenzialmente individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito.

Tale rapporto può comportare problemi di natura psicologica ed organizzativa che possono determinare eventi di natura infortunistica o problemi per la salute degli operatori.



SICUREZZA

- 1 Aree di transito
- 2 Spazi di lavoro
- 3 Ambiente di lavoro
- 4 Scale ed aperture
- 5 Macchine
- 6 Attrezzature manuali
- 7 Utilizzo utensili manuali
- 8 Immagazzinamento oggetti
- 9 Impianti elettrici
- 10 Apparecchi a pressione
- 11 Movimentazione manuale dei carichi
- 12 Apparecchi di sollevamento
- 13 Mezzi di trasporto
- 14 Rischi di incendio/esplosione
- 15 Rischi da manipolazione di sostanze

IGIENICO AMBIENTALI E SALUTE

- 16 Esposizione ad agenti chimici
- 17 Esposizione ad agenti cancerogeni
- 18 Esposizione ad agenti biologici
- 19 Ventilazione e climatizzazione locali
- 20 Esposizione a rumore
- 21 Vibrazioni
- 22 Microclima
- 23 Radiazioni ionizzanti
- 24 Radiazioni non ionizzanti
- 25 Illuminazione
- 26 Carico lavoro fisico
- 27 Servizi igienici e spogliatoi
- 28 Videoterminali

TRASVERSALI

- 29 Organizzazione del lavoro
- 30 Fattori psicologici
- 31 Fattori ergonomici
- 32 Condizioni di lavoro difficili



SCALA DELL'ENTITA' DELLE PROBABILITA' P

Definizioni e criteri

livello	valore	Definizioni e criteri
4	altamente probabile	<ul style="list-style-type: none">- esiste una correlazione tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato del lavoratore.- si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in altre simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti dei dati su infortuni o malattie professionali).- il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore in Azienda.
3	probabile	<ul style="list-style-type: none">- la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto.- è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.- il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe stupore in Azienda.
2	poco probabile	<ul style="list-style-type: none">- la mancanza rilevata può causare un danno solo in circostanza sfortunate di eventi.- sono noti solo rarissimi episodi verificatisi.- il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa in Azienda.
1	improbabile	<ul style="list-style-type: none">- la mancanza rilevata può causare danni solo in concomitanza di eventi poco probabili.- non sono noti episodi già verificatisi.- il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in Azienda.



SCALA DELL'ENTITA' DEL DANNO D

Definizioni e criteri

valore

livello

4	gravissimo	→	-Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o invalidità totali. -Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	grave	→	-Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziali. -Esposizione cronica con effetti irreversibili letali e/o parzialmente invalidanti
2	medio	→	-Infortunio o episodio di esposizione acuta inabilità reversibile. -Esposizione cronica con effetti reversibili
1	lieve	→	-Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. -Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

ESEMPIO DI MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

$$R = P \times D$$

P

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4

1

2

3

4

D




$R > 8$



Azioni correttive
INDILAZIONABILI

$4 \leq R \leq 8$



Azioni correttive necessarie da
impostare con urgenza

$2 \leq R \leq 3$



Azioni correttive e/o migliorative
da programmare nel medio
termine

$R = 1$



Azioni migliorative da valutare
in sede di programmazione

